

**COMUNE
DI
S. AGATA MILITELLO**

PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE**

"APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 23 DEL 27/04/2007"

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Rag. V. Ingrassia)**

Sant'Agata Militello li, _____

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE

Art.1

Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge in economia del Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Art.2

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art.3

Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione per la parte insistente sul suolo pubblico viene costruita direttamente dal Comune in economia: ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, in alternativa al pagamento del costo del lavoro, è data facoltà agli interessati di eseguire con onere a carico dell'utente, direttamente i lavori, sia per la parte che congiunge la rete municipale all'impianto interno che per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo avere ottenuto apposita autorizzazione;
- 4) che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori, sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Qualora, la rete dovesse attraversare suolo privato di proprietà sia dell'utente interessato che di terzi, dovrà costituirsi in favore del Comune, una apposita servitù di acquedotto per consentire la normale manutenzione degli impianti.

Art.4

Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art.5

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione degli impianti di proprietà comunale, sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art.6

Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) FORNITURE PER USO PUBBLICO;
- b) FORNITURE PER USO PRIVATO;
- c) FORNITURE USO INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate *nella scrittura privata di fornitura.*

Art.7

Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà provvedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti e alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio Comunale in zone che le erogazioni ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

Art.8

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in :

Utenze domestiche ed utenze per altri scopi nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art.9

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alla derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta delle imprese e delle ditte che dovranno effettuare lavori nelle sedi stradali, è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.

Art.10

Variazioni al regolamento

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'Utente non receda *dall'atto di fornitura* entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art.11

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) PER MEZZO DELL FONTANE PUBBLICHE;
- b) MEDIANTE CONCESSIONE DELLE UTENZE PRIVATE;
- c) MEDIANTE FORNITURA CON AUTOBOTTI;

Art.12

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi e abbeveratoi di animali;
- d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi Comunali;
- e) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico;
- f) gli impianti per il rifornimento delle autobotti;

Art.13
Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 20.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art.14
Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
bocche antincendio;

Bocche per l'innaffiamento stradale dei pubblici giardini;

per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. B), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art.15
Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

FORNITURE AD USO PRIVATO

AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 16

Forniture su strade canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, la cui spesa è a totale carico dell'utente.

Art. 17

Nuovi allacciamenti - procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e dal proprietario dell'immobile nei modi di cui allo schema di domanda allegato al punto "A" o "B" del presente, allegando la seguente documentazione:

- 1) Copia ricevuta versamento di € 103,30 per diritti di istruttoria, intestato al COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO SU CC POSTALE N. 14035984;
- 2) Nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 45 della L. 47/85 allegare, inoltre la documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 17/94;
- 3) Certificazione rilasciata dall'ufficio tributi attestante il regolare pagamento del canone acqua, fogna e depurazione e dell'imposta comunale sugli immobili da parte del richiedente e dei componenti conviventi della sua famiglia;
- 4) Al momento della stipula dell'atto di concessione l'utente dovrà esibire copia della ricevuta di versamento di € 51,65 per diritto di allaccio, intestato al COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO SU CC POSTALE N. 14035984.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in ghisà, da evitare rigurgiti e impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato.

ART. 18

Allacciamenti esistenti

Per gli allacciamenti esistenti, il nuovo utente, per il sub ingresso, dovrà produrre istanza su appositi modelli predisposti dal Comune, con le modalità di cui all'art. 17, allegando copia della ricevuta di versamento di € 25,83 per istruttoria e di € 12,92 per diritti di allaccio, la dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tributi, che attesti la non esistenza di pendenze a carico della ditta precedente, del nuovo utente e dei componenti conviventi della sua famiglia.

La stessa tariffa sarà applicata ai fabbricati con più appartamenti, serviti da presa generale, previo accertamento da parte del personale addetto al sopralluogo.

Per le istanze presentate, prima dell'entrata in vigore del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 35 del 28/02/1998 e per le quali pur essendo stata effettuata regolare istruttoria, non è stato stipulato apposito atto di concessione, le stesse seguiranno l'iter previsto dal Regolamento vigente al momento della presentazione dell'istanza.

ART. 18 BIS

Utenze utilizzate da inquilini.

I proprietari di immobili intestatari di utenze idriche, che affittano l'immobile devono autorizzare il locatario al sub ingresso all'utenza idrica, in caso contrario il proprietario resterà intestatario del contratto ed il canone sarà da lui dovuto senza alcuna indicazione dell'inquilino sull'avviso di pagamento.

IMPIANTI INTERNI

Art.19

Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertare necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art.20

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque miste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art.21

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di gusto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono esser sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art.22

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art.23

Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art.24

Manutenzione delle Condotte

Tutte le manovre, manutenzioni o riparazioni sulle derivazioni della presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del servizio Acquedotto.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri, ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari.

S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari.

Art.25

Modifiche

Il servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni, e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti. In caso di inadempienza lo stesso servizio Acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione fino a che l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art.26
Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

Art.27
Vigilanza

Il servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto con il presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CONTATORI

Art.28

Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori, sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori saranno acquistati dagli utenti i quali saranno responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative *saranno a carico dell'utente.*

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il servizio acquedotto.

A valle del contatore dovrà essere collocato a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

La installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori e il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art.29

Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in un unico apposito riquadro.

Il costruttore, previa richiesta ed autorizzazione, potrà installare i contatori, necessari allo stabile, i quali, saranno sigillati dagli addetti al servizio acquedotto.

Gli addetti al servizio provvederanno a rimuovere i sigilli solo quando gli utenti avranno stipulato la scrittura privata per la fornitura richiesta.

Art.30

Contatori in Villaggi Turistici o Residence.

Nei casi relativi a condomini, palazzine plurifamiliari, residence e villaggi turistici, può essere prevista la costituzione di utenza condominiale.

Art. 31
Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti le nicchie dei contatori, assumendosi le relative di manutenzione anche per quanto concerne lo sportello della nicchia. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 32
Canone contatore

E' dovuta dagli utenti una quota annua per manutenzione ordinaria, sostituzione contatore, verifica da parte del personale addetto.

La richiesta va presentata all'ufficio competente in carta semplice che ne curerà nei tempi necessari la relativa esecuzione.

Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata con appositi piombini.

Art. 33
Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

ATTO DI FORNITURA

Art.34

Titolarità della concessione

Titolare della *fornitura*, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario con autorizzazione scritta del proprietario o usufruttuario dell'immobile, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Qualora la richiesta sia effettuata per conto di un Condominio o di una persona Giuridica privata, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione comprovante che il richiedente ne è il legale Rappresentante ed è debitamente autorizzato; (Copia Verbale Assemblea dei Condomini o Soci).

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto *dell'atto di stipula*

Art.35

Atto di fornitura idrica

Ad ogni utenza, per tale intendesi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere *apposita scrittura privata* redatta su modelli predisposti dal Comune.

Gli atti di fornitura di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art.17 e prima della installazione dei contatori;
- b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze, previa presentazione di regolare disdetta e pagamento di tutti i consumi arretrati al momento della stipula del nuovo *atto di fornitura e presentazione della documentazione con le modalità previste dall'art.17 del presente* e presentazione della documentazione probatoria che dimostri il diritto al subingresso, (atto di acquisto o contratto d'affitto, certificato di morte, ecc.).

Art.36

Spese di *scrittura* e depositi a carico degli utenti

Prima della stipula *dell'atto* di cui al precedente art. 36 gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria Comunale:

- a) a titolo di *istruttoria e diritto di allaccio* le somme di cui alla allegata Tabella A;

Inoltre, sono a carico dell'utente *gli eventuali* diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, *sull'atto di fornitura.*

Per i contratti relativi a vecchie utenze (lett. b art. 35 *subingresso*) o dotate di presa generale, l'importo di cui alla tabella "A" è ridotto del 50%.

Art.37

Voltura

→ E' consentita la voltura dell'intestazione della concessione idrica solamente tra i componenti del nucleo familiare ed in caso di prese condominiali.

Per ottenere la voltura l'interessato dovrà presentare domanda su apposito stampato, allegato al punto "C" del presente.

Per ottenere la voltura, l'interessato dovrà presentare domanda su apposito stampato, allegato al punto "C" del presente, con allegata la dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tributi che attesti la non esistenza di carichi pendenti a carico della ditta precedente.

La richiesta di voltura esenta l'utente dal pagamento delle spese connesse alla pratica per nuova fornitura, ma è subordinata al versamento di lire 20.000 per dare corso alla procedura.

Art.38

Durata dell'atto di fornitura

La durata della scrittura privata di fornitura, salvo diversa indicazione, è a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire la fornitura, previo richiesta in carta semplice, alla quale dovrà essere allegata certificazione rilasciata dall'Ufficio Tributi attestante che l'utente non ha alcuna pendenza nei confronti di questo Ente, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e, dell'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

L'uso della fornitura idrica previsto dalla scrittura privata potrà essere modificato, per sopravvenute esigenze, previo richiesta dell'interessato, il cui schema è allegato al punto "D" del presente, ed autorizzazione rilasciata dal dirigente dell'Ufficio Tecnico.

L'Ufficio addetto alla stipula della scrittura privata di fornitura idrica apporterà la modifica necessaria al precedente atto di concessione previo versamento di L. 20.000 per istruttoria pratica, dando immediata comunicazione all'ufficio Tributi il quale apporterà l'eventuale variazione della tariffa idrica.

Art.39

Morte dell'utente

In caso di morte del titolare del contratto, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dall'utente deceduto;

Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di tre mesi, il Comune dell'avvenuto decesso e provvedere alla stipula del nuovo atto di fornitura (in base all'art. 36 lettera b), in mancanza il Comune annullerà la fornitura concessa.

Qualora il Comune, invece, venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato degli interessati, saranno invitati gli eredi a regolarizzare, entro venti giorni, la

stipula di *un nuovo atto di fornitura*, in caso contrario, si procederà all'annullamento del contratto preesistente.

Art.40 Fallimento dell'utente

In caso di fallimento dell'utente, *l'atto di fornitura* resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza.

Il Curatore con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi a risolvere il medesimo.

Il Curatore che subentri, dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallimento.

Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare.

Art.41 Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nell'*atto di fornitura*, *tranne i casi previsti dall'art.38 del presente regolamento*, in particolare non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso Ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

Art.42 Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore di ogni singolo utente e non di quello generale, per il quale si procederà alla lettura solo in mancanza di quello intestato ad ogni singolo utente, ed avrà luogo nei seguenti periodi:

- GIUGNO - SETTEMBRE : IN TUTTE LE ZONE DI VILLEGGIATURA

- OTTOBRE - DICEMBRE : NEI CENTRI URBANI

Secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto.

Qualora, per causa dell'Utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Qualora il contatore al momento della lettura risultasse fermo, illeggibile e comunque venisse riscontrata una irregolarità nel funzionamento il consumo dell'acqua viene valutato facendo la media ponderata tra 5 nuclei familiari aventi gli stessi componenti.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art.43

Modalità di riscossione

Le tariffe applicate ai consumi determinati come dall'art. precedente, nonché il canone fisso altri diritti onerosi non previsti dal presente regolamento verranno determinate periodicamente dal Sindaco nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

Nel caso di condomini serviti da unico contatore, il quantitativo di acqua considerato quale minimo fondamentale per gli usi domestici, ai fini dalla determinazione dei consumi dovrà essere rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo previsto 200 mq.

Art.44

Risoluzione di diritto di *fornitura*

L'atto di fornitura si intende revocato senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art.45

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Art.46

Potata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata

Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsare le spese di riparazione.

Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art.47

Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può

Direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Nel caso in cui venga accertato un eccessivo consumo d'acqua, dovuto all'ingresso di aria nella tubazione idrica, è consentita l'installazione del contatore dopo del serbatoio.

Art. 48

Pagamento dei consumi

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni va effettuato in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento con versamento su c/c postale intestato "Gestione Acquedotto Comunale" Tesoreria comunale la quale curerà nei modi convenuti con il Comune l'accredito dei versamenti. Le bollette saranno recapitate all'utente a mezzo servizio postale o con consegna diretta da parte di personale appositamente incaricato.

Sulle bollette di pagamento oltre al consumo sono indicate le tariffe ed i consumi distinti per fasce. I pagamenti possono essere effettuati o con unico versamento o con pagamento rateizzato in due rate con scadenza 30/06 e 31/12.

Trascorso il termine di gg. 30 dalla data di scadenza dell'ultima rata senza che il contribuente abbia saldato quanto dovuto, il Comune si riserva il diritto alla sospensione della fornitura e alla risoluzione del contratto senza che occorra provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, e al recupero coattivo delle somme dovute come per legge T.U. 1910 n. 639 con salvezza di ogni altro diritto e ragione.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

La riscossione del canone può avvenire anche mediante convenzione per il tramite dell'Agente della Riscossione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 19/05 che recepisce l'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito in Legge n. 248/05.

Art. 49

Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 37, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 50

Concessioni speciali temporanee

Sono considerate forniture speciali temporanee:

- quelle per cantieri edili
- quelle per mensa operai

Per tali utenze sarà stipulata regolare scrittura privata, previa disponibilità degli impianti, presentazione della istanza indicante i dati della concessione edilizia rilasciata e pagamento dei diritti di istruttoria e diritto di allaccio di cui alla tabella "A".

Tale fornitura ha la durata di un anno, al termine del quale dovrà essere stipulata nuova scrittura privata, previo pagamento di € 51,65, per diritto di allaccio.

Sono a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 51

Concessione rurale

Le concessioni rurali sono subordinati alla presentazione dei documenti di cui all'art. 18 ed alle seguenti condizioni:

dovranno risultare da apposito atto di fornitura;

l'utilizzo dell'acqua deve essere ad esclusivo uso igienico.

Un diverso uso da quello previsto dal presente regolamento è vietato ed è perseguito a norma di legge ed in ogni caso verrà sospesa immediatamente la fornitura dell'acqua con relativa risoluzione dell'atto di fornitura medesimo.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti. L'erogazione dell'acqua può essere sospesa non essendo la stessa destinata ad uso domestico e avendo quest'ultima priorità assoluta.

Le eventuali infrazioni sono disciplinate dall'art. 59.

Art. 52

Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.

Sono inoltre a carico, dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 53

Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione edilizia", o della "Autorizzazione".

Art.54

Obblighi dell'utente, controlli

E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee di segnalare, all'Ufficio Comunale, *l'eventuale superamento dei tempi prescritti dall'atto di fornitura al fine di rinnovare l'atto medesimo.*

Il servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art.55

Cessazioni delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante *nell'atto di fornitura*, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori, i quali *non potranno essere rimossi sino a quando non avverrà la lettura da parte dell'impiegato addetto al servizio..*

Art.56

Dichiarazione pozzi

Gli utenti che all'entrata in vigore del presente regolamento non usufruiscono della fornitura erogata dall'acquedotto Comunale sono tenuti a denunciare con dichiarazione scritta l'esistenza del pozzo e munirsi a proprie spese di contatore, ai fini di definire l'ammontare delle acque scaricate, per la corretta applicazione del canone fognatura e depurazione.

Art.57

Regolarizzazione utenze anomale

Gli utenti che all'entrata in vigore del presente Regolamento godessero già dell'uso dell'acqua ma non hanno regolarizzato la loro posizione contrattuale, sono tenuti, nel termine di gg. 60, a stipulare regolare contratto (Subingresso, vulture ecc...) nei termini contenuti dal presente Regolamento per i vari tipi di utenza. In mancanza sarà loro sospesa la concessione.

NORME PENALI

Art. 58

Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di un utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile da € 25,82 a € 103,29.

Per le altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da € 25,82 a € 51,65.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo dell'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 59

Contestazioni delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del "Servizio Acquedotto che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

Ogni infrazione, dà al servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 60

Norme Penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quella in cui al precedente art. 58, sono così disciplinate:

- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n. 530;
- dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte;
- dall'art. 650 del Codice Penale;
- dall'art. 17 del t. u. delle leggi di pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n. 773;

Resta salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

Art. 61

Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62

Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo effettuato dall'utente.

Art. 63

Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà il Sindaco, caso per caso.

Avverso la decisione del Sindaco è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Art. 64

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 65

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n.816 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 66

Tariffe uso domestico

Tariffa agevolata fino a 100 mc	€ 0,26
Tariffa base da 101 a 200 mc	€ 0,53
Accedenza oltre i 200 mc	€ 1,55

Tariffe per uso commerciale, industriale, temporaneo e rurale:

Tariffa agevolata fino a 100 mc	€ 0,31
Tariffa base da 101 a 200 mc	€ 0,62
Accedenza oltre i 200 mc	€ 1,65

La parte di ogni utente è dovuta una quota fissa per sostituzione contatore, manutenzione ordinaria, verifiche, etc. fissate in € 25,82 annue e riscosse con le stesse modalità stabilite per i consumi di cui all'art. 48.

Art. 67

Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.

Art. 68

TABELLA

"A"

Diritti di istruttoria e di allaccio per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica.

Qualsiasi richiesta di autorizzazione per nuovi allacci alla rete idrica, sia nel centro abitato che fuori, dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato al punto "A" del presente, da ritirare presso l'Ufficio Comunale, previo il pagamento di € 103,29 per diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi e rimborso spese stampati, (la ricevuta di avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di nuovo allaccio assieme a tutta la documentazione richiesta) e di € 51,65 per diritto di allaccio.

